

**Proponente: 13.A**  
**Proposta: 2025/1942**  
**del 08/10/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1862**  
**del 13/10/2025**

**ENTRATE**

**Dirigente: LENZU Dr. Roberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Nomina Agenti Contabili Imposta di Soggiorno III trimestre 2025**

Premesso:

- che con provvedimento del sindaco protocollo Protocollo C\_H223/C\_H223\_01 PG/2024/0258789 del 17/10/2024 è stato attribuito l'incarico dirigenziale al sottoscritto della responsabilità di direzione del Servizio Entrate del Comune di Reggio Emilia dal 19 ottobre 2024 e così fino al 31 gennaio 2025;
- che con delibera della Giunta Comunale del 12/10/2023 n.238 con la quale è stata conferito al sottoscritto l'incarico di funzionario responsabile relativamente ai tributi e alle entrate non tributarie di competenza del citato Servizio Entrate nonché la qualifica di responsabile del procedimento con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza dello scrivente Ente relativi al controllo degli agenti contabili in materia di imposta di soggiorno

Considerati:

- l'art.4 D.Lgs.14/03/2011 n.23 contenente la disciplina relativa all'Imposta di soggiorno;
- il Regolamento comunale dello scrivente Ente che ha istituito e regolato la disciplina dell'Imposta di soggiorno, approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione consiliare n. 192 del 27/09/2021;
- il nuovo regolamento comunale Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate Comunali (TUREC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 20/01/2025 contenente, dall'articolo 27 all'articolo 33 le norme relative all'applicazione della Imposta di Soggiorno, in vigore dal 01/01/2025

Considerato che:

- l'art 30 del citato TUREC prevede, ai sensi dell'articolo 4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4 del comma 5-ter del D.L. n.50/2017, convertito con legge n.77/2020, che sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione breve ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;
- stando ai chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti i soggetti di cui all'art 30 sono ritenuti agenti contabili sottoposti all'obbligo della *"resa del conto giudiziale"* come previsto dal R.D. n. 827/1924 e che, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, il quale provvederà a trasmetterlo alla Corte dei Conti entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000;
- in particolare con sentenza n. 22 del 22/09/2016 la Corte dei Conti a Sezioni riunite ha enunciato il seguente principio di diritto: *"I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta"*;
- con Circolare n.1/2024 la Sezione Giurisdizionale Regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti ha dato istruzioni circa la *"Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili - art.137 e seguenti del Codice della giustizia contabile"*, specificando in particolare che *"a seguito dell'art. 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo*

*14 marzo 2011, n. 23) del decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) che ha esteso la novella del 2020 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, questa Sezione con sentenza n.27/2022, richiamando la precedente sentenza n. 325/2021, ha confermato, la giurisdizione della Corte dei conti sui titolari delle strutture ricettive (albergatori etc.), tenuti al riversamento al comune dell'imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture alberghiere”;*

- sulla base dei suddetti pronunciamenti della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 93 comma 2, 181 comma 2, 233 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016, nonché dell'art.30 del Regolamento sull'Imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive rivestono la qualifica di agenti contabili e gli esercenti di tali strutture;
- tali soggetti in quanto Agenti contabili esterni, sono tenuti all'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra riportate, se ricorrono i presupposti dell'imposta, e a rendere il conto della propria gestione per tutti gli importi riversati a titolo di imposta di soggiorno nel corso dell'anno precedente;
- stando alla Circolare 1/2022 della Corte dei Conti Emilia Romagna e la successiva Comunicazione in data 26/10/2022 prot 5164 del presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti prevede che, in applicazione del art 138 del codice di Giustizia contabile (D.Lgs 174/2016), le amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare ed aggiornare ogni anno i dati identificativi relativi ai:
  - soggetti nominati agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale;
  - responsabili del procedimento (art.139 comma 2 del D.Lgs. n. 174/2016) per il deposito del conto giudiziale con la documentazione prevista dalla legge attraverso l'applicativo SiReCo.

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2023 si è proceduto alla prima ricognizione, con presa d'atto e nomina, degli agenti contabili relativi all'imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2022;
- detto elenco è stato via via aggiornato e/o integrato e/o modificato con apposite determinazioni del dirigente Responsabile del procedimento o dalla Giunta Comunale già ritualmente comunicate alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna;
- che nel corso del corrente anno sono state rilevate nuove strutture ricettive o cessazioni tra quelle esistenti;
- si rende quindi necessario inviare alla Corte dei Conti l'aggiornamento dell'Anagrafe degli agenti contabili, prevista dall' art 138 c.g.c, avvalendosi delle modalità di approvazione come previsto al punto 3 della stessa delibera;
- a tal fine si rende conseguentemente necessario integrare ed aggiornare l'elenco, approvato con le citate Delibera di G.C. e determinazioni dirigenziali.

Preso atto che:

- stando alla Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, al soggetto titolare di struttura ricettiva è attribuita la qualifica di agente contabile ex legem;
- nessun potere discrezionale è riservato alla scrivente Amministrazione in merito all'individuazione e attribuzione della qualifica di agente contabile in materia di imposta di soggiorno;
- pertanto la nomina di agente contabile si risolve in una sostanziale ricognizione e presa d'atto da parte della scrivente Amministrazione della struttura ricettiva presente nel territorio comunale.

Dato atto che:

- si è proceduto alla ricognizione delle strutture ricettive presenti nel territorio del Comune di Reggio Emilia al fine di aggiornare le precedenti ricognizioni;
- le nuove strutture ricettive e quelle cessate sono contenute nell'elenco dettagliato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- le risultanze dell'elenco citato corrispondono alla situazione rilevata al 30/09/2025, sulla base delle comunicazioni ricevute, dei dati e delle informazioni a disposizione a tale data;
- la presente ricognizione delle nuove strutture ricettive ha valore di formale nomina di agenti contabili delle stesse.

Atteso che:

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.267/2000;
- il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è comunque trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario senza necessità di rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Quanto sopra ritenuto e premesso

### **DETERMINA**

1. di dare atto di aver proceduto alla ricognizione delle strutture ricettive esistenti alla data del 30/09/2025 sul territorio del comune di Reggio Emilia sulla base delle comunicazioni effettuate dai titolari di dette strutture e delle altre informazioni a disposizione dell'ufficio;
2. di dare atto che nell'elenco A allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso, sono riportate con indicazione anche della relativa data di decorrenza:
  - 2.1. le nuove strutture non già presenti nei precedenti elenchi approvati da codesta amministrazione e trasmessi alla Corte dei Conti;
  - 2.2. le strutture che hanno subito modificazioni rispetto a quanto in precedenza rilevato e comunicato
  - 2.3. le strutture cessate a suo tempo rilevate e comunicate;
3. di dare atto che i soggetti titolari di dette strutture ricettive sono da qualificarsi agenti contabili ex legem e che per speditezza e economicità dell'azione amministrativa, il presente provvedimento assume valore di atto formale di riconoscimento e di nomina di agente contabile esterno con riferimento a ciascun nuovo nominativo presente in elenco;
4. di trasmettere la presente determina al Dirigente del Servizio Finanziario

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.